

Scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 361 del 08/01/2025 (Rv. 673480-01)

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - Diffida ad adempiere - Efficacia - Presupposto - Preesistenza dell'inadempimento - Necessità - Possibilità di intimarla prima della scadenza termine di esecuzione contratto - Esclusione - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere già vittima dell'altrui inadempimento e, pertanto, deve escludersi che essa possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 361 del 08/01/2025 (Rv. 673480-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1454, Cod_Civ_art_1455